

Indennità d'Accompagnamento e ricovero gratuito: in alcuni casi il cumulo è possibile

Con il msg. Hermes n. 1011-19 l'INPS offre indicazioni per le casistiche di ricovero in Istituti Ospedalieri in cui l'indennità può esser mantenuta

In data 11 Marzo la Direzione Centrale INPS Sostegno alla non Autosufficienza, Invalidità Civile, ha fornito indicazioni in ordine alla condizione per **mantenere il diritto all'indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso istituti ospedalieri**. Il **messaggio**, oggetto del presente commento, **non è stato pubblicato sul sito INPS**.

La posizione INPS: L'art. 1 della L. 18-1980, istitutiva dell'indennità di accompagnamento, esclude dall'indennità gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto. Le direttive dell'INPS, prima del nuovo messaggio, erano riassunte nel [msg. n. 18291/2011](#), secondo il quale ... **" il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore**. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all'indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale "... ed inoltre .." **ai fini della sospensione suddetta, si deve tenere conto soltanto dei periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni"**.

Le nuove Indicazioni: Le nuove indicazioni INPS traggono origine dai recenti e ripetuti pronunciamenti della giurisprudenza di Cassazione, secondo i quali ... **il ricovero presso un ospedale pubblico non è sempre equivalente a quello in istituto**; è necessario infatti accertare che le **prestazioni ospedaliere siano in grado di soddisfare le diverse esigenze assistenziali quotidiane del paziente**. Di conseguenza l'INPS afferma che **"la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali**

In questo numero:

INPS: Indennità di Accompagnamento e ricovero gratuito in istituto,

INCA Lombardia: Convenzione con IRCCS Clinica del Lavoro di Milano,

INPS: Contributi volontari per l'anno 2019 dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione separata,

INPS: Pensioni della Scuola, comunicato stampa di assicurazioni,

INPS: Pensioni Quota 100 la Finestra del 01-04-2019,

INAIL: Open data INAIL 2018 su infortuni e malattie professionali,

INPS: Gestione Dipendenti Pubblici gestione del TFS e del TFR,

Immigrazione.

Il ricovero ospedaliero non sempre determina la sospensione dell'erogazione dell'Indennità di Accompagnamento, occorre infatti verificare se l'assistenza ospedaliera è esaustiva di tutti i bisogni e le necessità del disabile.

renda necessaria l'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un'assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita". L'INPS aggiunge poi che **"l'indennità non deve essere sospesa qualora la presenza del/dei genitore/i per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici".**

Conclusioni: Alla luce di queste considerazioni la D.C. INPS **raccomanda alle proprie sedi di esaminare con attenzione la documentazione eventualmente rilasciata dalla struttura di ricovero del titolare di indennità di accompagnamento, allo scopo di verificare se sussistano le condizioni sopra descritte e, di conseguenza, il diritto alla prosecuzione dell'erogazione della prestazione anche durante il periodo di ricovero gratuito in istituto.** E' opportuno che le nostre sedi siano a conoscenza della nuova posizione dell'INPS al fine di porre in atto **efficaci azioni di tutela a favore di una fascia particolarmente debole dei nostri assistiti.** Nei casi illustrati consigliamo di informare l'INPS utilizzando il [modello AP 134](#).

INCA Lombardia: Convenzione con IRCCS Clinica del Lavoro di Milano

Il Patronato INCA Lombardia ha sottoscritto una **convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Clinica del Lavoro di Milano**, finalizzata a **favorire l'emersione e il riconoscimento della patologie di sospetta natura professionale.** E' un nuovo strumento per consolidare il ruolo di INCA Lombardia nell'azione di tutela dei numerosi casi in cui l'INAIL nega a lavoratori o assistiti il riconoscimento delle patologie di origine professionale. Grazie a questo accordo, **tutti gli assistiti** che hanno attivato un'azione di riconoscimento di malattia professionale con il patrocinio delle strutture INCA-CGIL della Lombardia ed hanno ottenuto un diniego da parte dell'INAIL, **potranno sottoporsi, senza alcun onere, ad approfondimenti specialistici** di secondo livello al fine di ottenere una **valutazione specialistica della medicina del lavoro da opporre in sede di ricorso contro l'INAIL.** La convenzione ha una durata prevista sino la 31-12-2021. Inizialmente la gestione delle casistiche sarà curata dalla struttura regionale. E' opportuno che tutte le nostre strutture siano portate a conoscenza di questa novità e dell'importanza che riveste nell'ottica di un ambito complesso di tutela come quello inerente i casi di malattia professionale.

INPS: Contributi volontari per l'anno 2019 dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione separata

L'INPS ha emanato la [circ. n. 42 del 13-03-2019](#), con la quale comunica gli importi dei **contributi dovuti per**

l'anno 2019 dai proscrittori volontari (lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata) a seguito della **variazione annuale dell'indice ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione comunicata dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 è pari all'1,1%. Ricordiamo che **l'importo minimo settimanale** della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato dall'art. 7, L. 638/83 (cd. minimale) pari nel 2019 a € 205,20. Per l'anno 2019, **l'aliquota contributiva** a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, **autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995**, è pari al **33%**. **L'aliquota IVS** relativa ai **lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995**, è confermata pari al **27,87%**. Per quanto attiene gli **Artigiani e Commercianti**, il contributo volontario è pari al **24% per soggetti con età superiore a 21 anni e 21,45% per soggetti di età inferiore** (per i Commercianti si deve aggiungere un ulteriore 0,9%) e viene determinato **applicando le aliquote** stabilite per il versamento dei contributi obbligatori **al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito** previste dalla L. 233/90. Il reddito medio è determinato dal valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. Infine nella **Gestione Separata** per determinare l'importo del versamento si tiene in considerazione esclusivamente **l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale** e non titolari di pensione pari, per **l'anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.** Tenuto conto del minimale 2019 pari a € 15.878,00 l'importo dovuto non potrà essere inferiore a € 3.969,60 su base annua e € 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.239,80 su base annua e € 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

INPS: Pensioni della Scuola, comunicato stampa di rassicurazioni

L'INPS in data 11 Marzo 2019 ha diffuso un [comunicato stampa](#) rivolto al **personale della scuola** interessato al collocamento in pensione al 01-09-2019 al fine di rassicurare circa **presunte voci di inefficienze** che avrebbero potuto far saltare tale accesso, rimandando i pensionamenti all'anno successivo. L'INPS informa di aver predisposto importanti iniziative organizzative e procedurali per fronteggiare l'eccezionale carico di domande generato dal D.L. 4/2019 e ha ribadito che **chi ha conseguito il diritto alla pensione anticipata nei termini di legge sarà collocato in pensione dal 1° settembre prossimo.**

INPS: Pensioni Quota 100 - Finestra del 01-04-2019

L'INPS con il msg. Hermes n. 1008 del 11-03-2019 (non disponibile sul sito) ha dato indicazioni alle proprie sedi di procedere, per quanto attiene le domande di pensione Quota 100 con decorrenza 01-04-2019, in via eccezionale alla liquidazione delle stesse senza attendere la disponibilità nei sistemi informatici della C.O.- Unilav. E' intuibile come, dietro la direttiva, vi sia l'obiettivo di dimostrare all'opinione pubblica, da parte della dirigenza INPS, **un'elevata efficienza nella definizione del prodotto previdenziale di punta del momento gestito dall'Istituto**. Questa decisione oltre ad esporre gli aspiranti "quotacentisti" a possibili posizioni debitorie (ricordiamo che la norma non è stata ancora convertita in legge) ha obbligato i nostri uffici ad un superlavoro nel contattare gli assistiti per far sottoscrivere dichiarazioni di responsabilità attestanti la cessazione entro il 31-03-2019 da inviare all'INPS.

INAIL: Open data INAIL 2018 su infortuni e malattie professionali

Nella sezione "Open data" del sito INAIL sono disponibili i dati analitici delle **denunce di infortunio** – nel complesso e con esito mortale – e **di malattia professionale** presentate all'Istituto entro il mese di dicembre 2018. Si tratta di dati provvisori; per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Istituto, sarà necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2018, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

DENUNCE DI INFORTUNIO: Nel 2018 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail **sono state 641.261**, in **aumento dello 0,9%** rispetto alle 635.433 del 2017. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un **incremento** sia dei **casi avvenuti in occasione di lavoro**, passati da 539.584 a 542.743 (+0,6%), sia di quelli **in itinere**, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 2,8%, da 95.849 a 98.518. Tra gennaio e dicembre del 2018 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è **umentato dell'1,0% nella gestione Industria e servizi** (dai 497.220 casi del 2017 ai 502.156 del 2018) e dell'**1,4% nel Conto Stato** (da 104.393 a 105.898, tre quarti dei quali riguardano studenti delle scuole pubbliche statali). In **Agricoltura** si **registra invece un calo dell'1,8%** (da 33.820 a 33.207).

CASI MORTALI: Le denunce di infortunio sul lavoro con **esito mortale** presentate all'Istituto nel 2018 sono state 1.133, **104 in più** rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre del 2017 (+10,1%) e 39 in meno rispetto ai 1.172 decessi del 2015, che insieme al 2018 si caratterizza per un'inversione di tendenza del trend, comunque decrescente, registrato negli ultimi anni nel nostro Paese, prendendo come riferimento i dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno. In quasi tutti i mesi del 2018 il numero delle denunce di casi mortali è stato superiore rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente: tra questi spicca, in particolare, agosto, con 132 decessi contro i 78 dell'agosto 2017 (quasi il 70% in più), alcuni dei quali causati **dai cosiddetti incidenti "plurimi"**, espressione che indica **gli eventi**

che causano la morte di almeno due lavoratori.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE: Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, **nel 2018 le denunce** di malattia professionale protocollate dall'Inail **sono tornate ad aumentare**. Allo scorso 31 dicembre, infatti, l'incremento si è attestato al **+2,5%**, pari a 1.456 casi in più rispetto all'anno precedente (da 58.129 a 59.585). L'incremento percentuale maggiore è quello del **+2,8% registrato nell'Industria e servizi** (da 46.136 a 47.424). In **Agricoltura** le denunce di malattia professionale sono aumentate **dell'1,8%** (da 11.287 a 11.491), mentre nel **Conto Stato** il numero delle patologie denunciate è **diminuito del 5,1%** (da 706 a 670).

INPS: Gestione Dipendenti Pubblici gestione del TFS e del TFR

L'INPS in data 13 Marzo 2019 ha emanato, quasi in sincronia, tre messaggi in materia di gestione, e consultazione telematica del TFS (Trattamento Fine Servizio) e TFR (Trattamento Fine Rapporto) della Gestione dei Dipendenti Pubblici.

Con il [msg. n. 1033 del 13-03-2019](#), l'INPS ha comunicato l'aggiornamento dei servizi on-line, rendendo **disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici**, quest'ultimo a far data dal 01-04-2019. Con [il msg n. 1036 del 13-03-2019](#) ha reso disponibili le **nuove versioni di due servizi:**

a) la **"Quantificazione del TFR ai fini della cessione"** finalizzata ad ottenere la certificazione del calcolo del TFR maturato alla data di cessazione dal servizio allo scopo di consentire la cessione, in parte o in tutto, dell'importo del TFR ad un cessionario;

b) la funzione **"Dichiarazione dei beneficiari/eredi in caso di decesso"** che consente di ottenere la certificazione del TFR maturato ai fini della liquidazione dello stesso in caso di decesso del titolare.

Infine con il [msg n. 1038 del 13-03-2019](#), INPS comunica la disponibilità nell'ambito dei servizi on line dell'applicativo per la **"Quantificazione"** e la **"Simulazione"** del TFS dei dipendenti pubblici. La **prima funzione**, in base alle indicazioni dell'Istituto, ha per oggetto la certificazione del **calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio allo scopo di consentire la cessione**, in parte o in tutto, dell'importo del TFS ad un cessionario. Il calcolo fornito dalla **seconda funzione**, invece, è **puramente indicativo**, non ha alcun valore di certificazione e non costituisce per l'Istituto alcun impegno ai fini dell'erogazione di una eventuale prestazione. Il servizio online è disponibile nel sito istituzionale. Dopo l'accesso al Portale INPS è possibile selezionare dal menù "Prestazioni e Servizi" la voce "Tutte le Prestazioni", digitare nel campo "Testo libero" la parola chiave "TFS", selezionare il tasto "Filtra" ed attivare la scheda prestazione "TFS – Quantificazione e Simulazione". L'accesso ai servizi esposti è consentito all'utenza direttamente, mediante l'uso del proprio PIN dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), ovvero tramite l'intermediazione dei Patronati.

Il servizio di "simulazione" non risulta ad oggi attivo.

Assegno sociale e permesso di lunga durata

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la [sentenza n° 50 del 15.03.2019](#) ha dichiarato **non fondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui **subordina il diritto a percepire l'assegno sociale per i cittadini stranieri alla titolarità della carta di soggiorno** (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Della sentenza si evidenzia quanto segue. "...Stante la limitatezza delle risorse disponibili... **rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare** con criteri restrittivi, o financo di esclusione, **l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori**. Per esse ... viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo...in tal modo, **le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia**, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo... A tale proposito, **la titolarità del permesso UE** per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, **è subordinata a requisiti** (la produzione di un reddito; la disponibilità di un alloggio; la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) **che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione**. Essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno... il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998... **Non è perciò né discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale**, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età. Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)...Rientra dunque nella **discrezionalità del legislatore riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano**... Neppure è convincente il rilievo, secondo il quale sarebbe **manifestamente irragionevole subordinare il**

conseguimento dell'assegno sociale al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, posto che quest'ultimo viene ottenuto solo se si ha un reddito di importo pari all'assegno sociale stesso. Non è infatti detto che lo straniero, una volta conseguito il permesso di soggiorno di lunga durata, che è di regola permanente (art. 8 della direttiva 2003/109/CE), sia poi in grado di preservare le condizioni economiche che glielo hanno consentito. In tali casi, la vocazione solidaristica dell'assegno sociale torna a manifestarsi, in quanto esso soccorre chi, nonostante l'ingresso stabile nella collettività nazionale, sia poi incorso in difficoltà che ne hanno determinato l'indigenza... Un **obbligo costituzionale di attribuire l'assegno sociale allo straniero privo della (ex) carta di soggiorno non deriva neppure dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011**, che, ai fini della equiparazione dei cittadini stranieri extracomunitari ai cittadini italiani, richiama il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, **che impone la parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita** per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale, non venendo qui in considerazione la posizione di lavoratori... Nella giurisprudenza di questa Corte **l'elemento di discriminazione basato sulla cittadinanza** è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3 Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione formulato dall'art. 14 CEDU, **solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla «garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto»** (sentenza n. 187 del 2010) o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all'invalidità (sentenza n. 230 del 2015), di volta in volta con specifico riguardo alla **pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, all'indennità per ciechi e per sordi e all'indennità di accompagnamento** (sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009 e n. 306 del 2008)... Come si è visto, **l'assegno sociale non è equiparabile a tali prestazioni**...In conclusione, **il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie**, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari...".

Assegno di maternità e per i nuclei familiari con almeno tre figli

La decisione della Corte Costituzionale

Con l'[ordinanza n° 52 depositata il 15.03.2019](#), la Corte Costituzionale si è pronunciata rispetto al giudizio di legittimità dell'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 nonché dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui **limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità.**

Nella remissione, il giudice ha sostenuto che *"...non sarebbe possibile procedere alla disapplicazione delle disposizioni in questione in quanto il **contrasto** che parte ricorrente rileva con la normativa comunitaria riguarda norme di principio, espresse in direttive, e alle quali l'Italia ha comunque dato attuazione (proprio con la legge 97/2013), anche se, secondo l'interpretazione attrice, in modo non completo ed insufficiente..."*. **La Corte Costituzionale invece ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata** rilevando che il giudice *"... ha ignorato la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, e, in particolare, la disciplina dettata dal suo art. 12, che riconosce a determinate categorie di cittadini di paesi terzi il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della "sicurezza sociale", come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale..."*. Inoltre, la Corte ha evidenziato che il giudice *"...ha altresì del tutto trascurato la copiosa giurisprudenza di merito espressasi in materia e, soprattutto, ha ignorato le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, più volte intervenuta sulla portata del principio di parità di trattamento di cui all'art. 12 della citata direttiva*

2011/98/UE...". Il giudice inoltre *"...avrebbe dovuto prendere in esame la suddetta direttiva 2011/98/UE – e in particolare il principio di parità di trattamento, come interpretato dalla Corte di giustizia – e valutarne l'applicabilità..."* anche in considerazione del fatto che la stessa Corte è già intervenuta in relazione ad un'analogha questione decisa con l'ordinanza n. 95 del 2017.

Accoglienza

Irretroattività del Decreto Sicurezza

Il [Tar della Basilicata](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'art. 5 comma 6 del TUI, a cui la Prefettura di Matera aveva revocato le misure di accoglienza poiché in possesso di un titolo di soggiorno per il quale il DL 113/2018 non prevede l'accoglienza.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)